

OMISSIS

La Camera,

considerando che a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 sono stati dichiarati inagibili molti degli edifici interessati dal sisma, solo nella città de L'Aquila il sindaco ha dichiarato inagibile l'intera area del centro storico vietandone l'accesso, precludendo così la verifica circa le condizioni di funzionalità o di danni subiti dagli impianti fotovoltaici già in esercizio e per quelli in costruzione;

considerando che nella stessa zona è stata interrotta l'erogazione dei servizi pubblici, tra cui la fornitura di energia elettrica, comportando la disattivazione

degli impianti fotovoltaici esistenti, indipendentemente dal fatto che fossero danneggiati o meno con la conseguente mancata produzione di energia e, quindi, mancata erogazione degli incentivi previsti dalla legge per l'energia prodotta con tali impianti;

considerando inoltre che, nelle situazioni in cui è stato invece possibile verificare la funzionalità degli impianti fotovoltaici, è stata riscontrata una diminuzione dell'energia prodotta rispetto alle quantità attese, anche a fronte di moduli fotovoltaici all'apparenza integri;

considerando che la ridotta produzione può essere conseguenza del danneggiamento subito dai dispositivi elettronici di conversione da corrente continua a corrente alternata, gli *inverter*, a seguito delle violenti scosse e vibrazioni cui sono stati sottoposti, comportando la necessità di effettuare una riparazione o una sostituzione del dispositivo;

considerando che l'evento sismico ha avuto ripercussioni sull'intero territorio regionale, comportando la chiusura di numerosi uffici pubblici, per inagibilità o per necessità di interventi di ripristino, paralizzando di fatto l'attività amministrativa che causa ritardo nell'*iter* di valutazione ed autorizzazione per tutti gli impianti fotovoltaici progettati ed in attesa di essere realizzati;

considerando che sono inoltre stati sospesi i lavori di costruzione di numerose installazioni già autorizzate o in corso di realizzazione;

considerando infine che un aspetto che può procurare ulteriori danni a privati ed imprese deriva dalla normativa vigente sul « conto energia » che prevede una decurtazione del 2 per cento della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entrano in servizio a partire dal 1° gennaio 2010,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per adottare provvedimenti che mitighino i danni subiti da

cittadini ed imprese in conseguenza del terremoto dello scorso aprile, prevedendo misure basate sul prolungamento dei periodi di erogazione della tariffa incentivante prevista per l'energia prodotta da fotovoltaico, in particolare mediante:

la prosecuzione del periodo di tariffa incentivante, per un tempo pari al periodo di fermo di produzione, per gli impianti solari fotovoltaici in esercizio alla data del 6 aprile 2009;

indennizzi, nel caso di danni ai componenti dell'impianto fotovoltaico, comprensivo dei moduli fotovoltaici e degli *inverter*, mediante l'applicazione di una maggiorazione della tariffa incentivante in vigore al 6 aprile 2009;

la sospensione della scadenza del 1° gennaio 2010, prevista dal decreto ministeriale 17 febbraio 2007, da cui decorre la decurtazione della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dopo tale data, per i soggetti che alla data del 6 aprile 2009 avevano in corso l'installazione, ovvero l'*iter* di autorizzazione, di nuovi impianti fotovoltaici.

9/2468/94. Massimo Parisi, Tortoli.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge in esame è previsto che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, vengano stabilite le modalità di predisposizione ed attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica de L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli

immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici di interesse storico-culturale;

le predette ordinanze del Presidente del Consiglio possono essere adottate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

l'affidamento di tali interventi, in considerazione del quadro emergenziale determinato dal sisma del 6 aprile 2009, dovrebbe avvenire secondo procedure snelle, accelerate e trasparenti;

nel giugno 2008, la Commissione europea ha adottato una importante comunicazione relativa ad una serie di misure da intraprendere per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), meglio noto come *Small Business Act* per l'Europa, anche per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi di ripristino di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *b*) del decreto-legge in esame, le ordinanze della Presidenza del Consiglio, previste all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, tengano conto di taluni criteri che, nel rispetto dei principi comunitari, siano tesi a perseguire una serie di obiettivi, tra i quali: il coinvolgimento, nell'opera di ricostruzione, dell'intera realtà dimensionale delle imprese edili, ivi comprese quelle piccole e medie; l'utilizzazione di procedure di semplificazione, celeri e trasparenti, con ricorso preferenziale alla procedura negoziata, all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, al criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, alla facoltà di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli interventi d'importo contenuto entro la soglia comunitaria, nonché, in fase di esecuzione dei lavori, ad un ampliamento

della possibilità di ricorso al subappalto,
fino al cinquanta per cento dell'importo
della categoria prevalente.

9/2468/**95**. Toccafondi, Tortoli.

OMISSIS

OMISSIS**OMISSIS**

La Camera,

premessso che:

al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge in esame prevede il differimento di taluni adempimenti a carattere oneroso a carico di enti pubblici, famiglie, lavoratori ed imprese, disponendo la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

tuttavia, tale previsione penalizza fortemente le imprese esecutrici di lavori pubblici, le quali, per effetto della sospensione dei termini per l'emissione dei certificati di pagamento, vedrebbero rinviati i pagamenti loro dovuti dalle stazioni appaltanti per lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati, senza poter vantare il diritto al riconoscimento degli interessi legali e moratori previsti dalla normativa sui pubblici contratti in caso di ritardato pagamento;

la disposizione, peraltro, risulta ancor più gravosa tenuto conto dell'esigenza di agevolare concretamente la ripresa economica delle imprese operanti nelle zone colpite dal sisma,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure volte ad agevolare le procedure di pagamento delle imprese titolari di contratti pubblici, operanti nelle aree interessate dall'evento sismico del 6 aprile 2009, evitando sospensioni o differimenti dei termini per l'emissione dei relativi certificati di pagamento.

9/2468/96. Palmieri, Tortoli.

OMISSIS

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, concernente « Interventi urgenti in

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo », all'articolo 17 ha disposto il trasferimento dalla Sardegna al territorio della città de L'Aquila del grande evento dell'organizzazione del vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007;

lo stesso articolo, al comma 3, ha previsto, tra l'altro, che non sono più dovute, ove previste le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori degli interventi oggetto dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009;

la disposizione ha la finalità, espressamente annunciata, di conseguire il contenimento della spesa pubblica eliminando le maggiorazioni di corrispettivo aventi la funzione di consentire l'accelerazione dei tempi di esecuzione delle opere in Sardegna, essendo venuto meno l'obiettivo di ultimare le opere nei tempi necessari all'organizzazione dell'evento;

tuttavia il termine del 1° marzo indicato dalla norma, a partire dal quale non sono più riconosciute le maggiorazioni, non appare ragionevole, considerando che il decreto-legge è entrato in vigore il 28 aprile 2009: per questo aspetto la disposizione avrebbe effetto retroattivo, andando ad incidere su posizioni già consolidate delle imprese esecutrici dei lavori;

la disposizione, perciò, modificando le clausole contrattuali già stipulate, non appare equa, considerando che, per il periodo 1° marzo-28 aprile 2009, le imprese hanno già affrontato gli oneri dovuti all'organizzazione del lavoro su più turni, confidando nelle maggiorazioni di corrispettivo contrattualmente stabilite,

impegna il Governo

a ricercare le opportune soluzioni affinché vengano corrisposte alle imprese operanti in Sardegna le percentuali di corrispettivo

riconosciute a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, ove previste nei contratti di appalto, relativamente ai lavori contabilizzati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

9/2468/98. Minardo, Tortoli, Mazzoni, Palmieri, Toccafondi, Picchi, Parisi.

OMISSIS